



**CITTÀ DI
CAPACCIO
PAESTUM**
PROVINCIA DI SALERNO

IL SINDACO

AVVISA

La cittadinanza che dal **15 giugno al 30 settembre 2020** vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui all'art. 2 della Legge n. 353/2000.

Pertanto, in attuazione di tale Legge, è stata emanata l'**Ordinanza Sindacale n° 62 del 11 Giugno 2020**, avente come oggetto: *“Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2020”*;

ORDINA

1) Allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendio di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio intercorrente tra il **15 Giugno e il 30 Settembre 2020**,

In tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti

E' TASSATIVAMENTE VIETATO:

- a) accendere fuochi di ogni genere dando fuoco alle stoppie, sterpaglie, materiale erbaceo, residui di potature e giardinaggio, ecc.;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMFF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, (ad esclusione di quanto autorizzato dal Regolamento di Polizia Urbana);

h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

2) All'osservanza dell'art. 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto, salvo le più gravi sanzioni previste dal codice penale o da leggi speciali, sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nell'anno. La maggiorazione della sanzione per recidiva sarà disposta con ordinanza-ingiunzione.

OBBLIGA a chiunque

Di attenersi alle prescrizioni su esposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento, dando notizia di un incendio nei terreni e nelle aree libere a:

- **Vigili del Fuoco**
- **Stazione dell'Arma Carabinieri Forestale Campania di Capaccio Paestum**
- **Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e/o Capaccio Scalo**
- **Comando Polizia Locale di Capaccio Paestum**
- **Protezione Civile Comunale**

AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la mancata osservanza dei divieti e prescrizioni sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui all'art.10 comma 6 della Legge n° 353/2000 (da € 1.032,00 a € 10.329,14) ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Si precisa inoltre che, pur avendo effetto continuativo, i proprietari dei lotti di terreno e di aree incolte dovranno provvedere a ripetere l'operazione di sfalcio dell'erba in modo ciclico e soprattutto prima dell'approssimarsi della stagione estiva, al fine di evitare rischi di propagazione di incendi e di creare un ambiente favorevole per la proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e sicurezza dell'uomo lungo le strade comunali e vicinali e nei centri abitati.

La Polizia Locale, nel pubblico interesse, effettuerà tutti i dovuti accertamenti per verificare l'ottemperanza ai contenuti del presente avviso pubblico.

Copia integrale del testo dell'Ordinanza Sindacale n. 62 del 11 Giugno 2020, è pubblicato all'Albo Pretorio on-line, consultabile attraverso il sito istituzionale del Comune, all'indirizzo: <https://www.comune.capaccio.sa.it>

Dalla Residenza Municipale 11 Giugno 2020

F.to Il Sindaco
Avv. Francesco Alfieri